

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE
PMI PIEMONTESI PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI
VERSO GLI ENTI LOCALI DEL PIEMONTE**

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Competitività regionale e occupazione

ASSE I – Innovazione e transizione produttiva

Attività I.4.1 – Accesso al credito delle PMI

TRA

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l'8 luglio 1956, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Monica Tardivo, coadiutore temporaneo del notaio Caterina BIMA di Torino, in data 4 marzo 2011, rep. n. 115648/27515, registrata a Torino in data 18 marzo 2011 (nel seguito Finpiemonte)

E

La banca _____, con sede in _____, via _____, cap _____, rappresentata per la stipula della convenzione dal _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso _____, qui di seguito denominata "Banca"

e quando congiuntamente Parti

PREMESSO

- a) che il Programma Operativo Regionale 2007/2013 della Regione Piemonte, finanziato dal F.E.S.R., a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" prevede, nell'ambito dell'Asse I "Innovazione e transizione produttiva", un'attività I.4.1 "Accesso al credito delle PMI" che persegue la finalità del sostegno al miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle PMI;
- b) che analoghi contenuti e finalità sono previsti dal Programma Pluriennale di intervento 2006/2010 (L.R. n. 34/2004) – misura ANT 2 dell'Asse 6 "Interventi anticiclici";
- c) che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 45-1230 del 17 dicembre 2010, in attuazione di tali programmi, ha provveduto ad istituire il Fondo regionale di garanzia per lo smobilizzo presso il

sistema bancario dei crediti delle PMI piemontesi verso gli Enti locali del Piemonte (Regione, Province e Comuni) e ne ha approvato i criteri di modalità e di funzionamento;

- d) che la Giunta Regionale, con la medesima deliberazione, ha disposto l'istituzione di detto Fondo, presso Finpiemonte, con una dotazione iniziale di € 20.000.000,00, e ha demandato alla Direzione Regionale Attività Produttive l'adozione di tutti gli atti necessari e l'approvazione del relativo Bando;
- e) che con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 17 febbraio 2011 è stato approvato il Bando per l'accesso al Fondo di garanzia per lo smobilizzo, presso il sistema bancario, dei crediti delle PMI piemontesi verso gli Enti locali del Piemonte;
- f) che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 15-1524 del 18 febbraio 2011 ha approvato il testo del Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, Finpiemonte, le associazioni degli Enti locali del Piemonte, la Commissione Regionale ABI del Piemonte, le Associazioni Imprenditoriali piemontesi e Unioncamere Piemonte, per la gestione degli strumenti finalizzati allo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali piemontesi a favore delle PMI;
- g) che in virtù della L.R. 26 luglio 2007, n. 17, Finpiemonte, Società "in house" della Regione Piemonte, è il soggetto individuato per la gestione dei succitati interventi;
- h) che l'ammontare delle garanzie concesse da Finpiemonte non potrà essere superiore a 8 volte il valore del Fondo;
- i) che per la gestione della presente Convenzione, Finpiemonte si avvarrà di una Banca Tesoriera, presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per la concessione delle agevolazioni e saranno gestiti tutti i movimenti contabili derivanti dall'applicazione della misura.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- (Premesse)

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Banca e Finpiemonte volti all'erogazione da parte della Banca delle anticipazioni a favore delle PMI beneficiarie e alla contestuale concessione, da parte di Finpiemonte, dell'impegno al pagamento del credito anticipato, con l'intervento del Fondo regionale di garanzia, il tutto secondo quanto meglio disciplinato nel Bando di cui al punto e) delle premesse.

Art. 3 - (Procedimento per l'accesso alle agevolazioni)

1. Le richieste di anticipazione, con contestuale richiesta di accesso all'impegno di pagamento, devono essere presentate a Finpiemonte secondo le modalità e la modulistica stabilite da Regione Piemonte e Finpiemonte.
2. Finpiemonte esprime, per ciascuna domanda presentata, il proprio parere sulla legittimità e ricevibilità della domanda stessa, dichiarando, conseguentemente, l'idoneità dell'anticipazione a fruire dei benefici previsti dal Fondo. Contestualmente all'avvio della propria valutazione, Finpiemonte provvede a trasmettere alla Banca la relativa comunicazione per l'avvio dell'istruttoria bancaria.
3. La Banca avvia la propria istruttoria, può richiedere ai soggetti ogni altra documentazione ritenuta necessaria e decide autonomamente sulle richieste di anticipazione, secondo i propri criteri di affidabilità, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di Finpiemonte di cui al punto precedente.
4. Al termine della procedura di istruttoria la Banca comunica a Finpiemonte, mediante l'utilizzo di moduli e strumenti standard appositamente predisposti e forniti da Finpiemonte quanto segue:
 - A. in caso di esito positivo:
 - i limiti di disponibilità alla concessione dell'anticipazione richiesta;
 - i dati finanziari eventualmente richiesti nei moduli di cui sopra (a titolo esemplificativo: parametro di riferimento, spread, etc.);
 - il modello di adeguata verifica della clientela ("attestazione ai sensi degli artt. 29 e 30 D.lgs. 231/2007 e s.m.i.");
 - B. in caso di esito negativo: la comunicazione di non conclusione dell'operazione.
5. In caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria di cui al precedente punto 4.A, Finpiemonte, ferma restando la propria favorevole valutazione di cui al precedente punto 2, trasmette alla Banca, per il perfezionamento dell'anticipazione e mediante formalizzazione scritta appositamente predisposta, l'impegno al pagamento del credito anticipato a carico del Fondo, con efficacia dalla data di erogazione dell'anticipazione e con validità fino alla scadenza dell'anticipazione stessa.
6. La Banca, accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto con il beneficiario, perfeziona l'operazione, dandone comunicazione scritta a Finpiemonte. Contestualmente a tale comunicazione la Banca trasmette a Finpiemonte tutto quanto idoneo ad individuare l'operazione garantita (ad esempio tasso bancario applicato, data di erogazione, quota capitale e quota interessi, data scadenza).

Art. 4 - (Caratteristiche dell'anticipazione e della garanzia)

1. La forma tecnica dell'affidamento consiste in un'anticipazione, per un importo massimo pari all'80% dei crediti da smobilizzare (al netto di IVA), e comunque non inferiore ad Euro 8.000,00.
2. In riferimento a quanto previsto al punto 4 del Bando, l'anticipazione può essere concessa per crediti commerciali scaduti da non più di 240 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda ed ha una durata in giorni pari alla differenza tra 240 e il numero di giorni che intercorrono dalla data di scadenza dei crediti alla data di erogazione dell'anticipazione stessa.

In parziale deroga a questo principio, le Parti possono esaminare smobilizzi prossimi alla scadenza dei 240 giorni, valutando la possibilità di accoglierli e prorogandone la scadenza fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, che quindi, in tali casi, avrà comunque una durata minima di 60 giorni anche quando il calcolo di tale differenza desse un valore inferiore.

In caso di anticipazione relativa a crediti riguardanti più fatture, la scadenza viene determinata prendendo in considerazione l'ultima fattura in ordine temporale.

Le anticipazioni, per motivi tecnici, devono essere concesse tassativamente con scadenza il primo giorno del mese successivo rispetto alla scadenza che verrebbe determinata secondo quanto sopra indicato.

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo, non superiore all'Euribor 6 mesi, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread massimo pari a:

- _____ punti – nel caso di attestazione del credito, fornita dall'Ente debitore, riportante la data di pagamento del credito stesso;
- _____ punti – nel caso di attestazione del credito, fornita dall'Ente debitore, non riportante la data di pagamento del credito stesso;

Tali condizioni, unitamente ad altre eventuali informazioni relative alle anticipazioni che la Banca ritiene di voler pubblicizzare, sono pubblicate sul sito internet di Finpiemonte;

3. L'anticipazione deve essere intesa come aggiuntiva rispetto alle linee di credito già attivate nei confronti del beneficiario, oppure come sostitutiva di linee di credito inutilizzate al momento della concessione.
4. L'impegno al pagamento del credito anticipato è concesso con le seguenti modalità:
 - per l'80% dell'anticipazione erogata;
 - in ogni caso nel limite massimo di Euro 192.000,00 euro di impegno per ciascun beneficiario ammesso;
 - per una durata massima pari a quella dell'anticipazione garantita (vedi precedente comma 2);

- l'eventuale rimborso parziale dell'anticipazione (da parte dell'Ente debitore o del beneficiario) comporta una progressiva proporzionale riduzione automatica, senza necessità di benestare della Banca, dell'impegno;
 - In caso di attestazione del credito, fornita dall'Ente debitore, riportante la data di pagamento del credito stesso, la Banca non può richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario, se non per la parte di anticipazione non coperta dall'impegno al pagamento del Fondo; tale principio può essere derogato solo nel caso l'anticipazione sia intesa come sostitutiva di linee di credito inutilizzate al momento della concessione (punto 4 del Bando) e qualora tali linee siano state deliberate precedentemente con garanzie a supporto. In tal caso tali garanzie possono venire confermate anche se relative alla parte che verrà coperta dall'impegno del Fondo.
 - l'impegno riguarda sempre e in ogni caso il solo capitale erogato e non si estende ad interessi e/o altri oneri.
5. A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di rientro dell'anticipazione accordata dalla Banca, l'Ente debitore, su indicazione del beneficiario, si impegna a domiciliare, in via irrevocabile, esclusiva e non modificabile, presso la Banca il pagamento dei crediti smobilizzati (impegno certificato mediante il documento di attestazione dei crediti scaduti, allegato obbligatorio, ai sensi del Bando, alla domanda di anticipazione).
6. La Banca accetta, in accordo a quanto specificato in premessa, un moltiplicatore pari a 8 volte il valore del Fondo per la concessione degli impegni al pagamento del credito anticipato prestati da Finpiemonte. L'intervento dei fondi pubblici (e di Finpiemonte), in caso di escussione di tali impegni, è quindi limitato alla dotazione del Fondo, pari ad euro 20.000.000,00.
7. L'impegno al pagamento del credito anticipato concesso da Finpiemonte è irrevocabile ed incondizionato. In caso di mancato pagamento da parte dell'Ente debitore, entro la scadenza dell'anticipazione, Finpiemonte onorerà l'impegno a pagare a seguito di richiesta scritta da parte della Banca che ha erogato l'anticipazione, secondo le modalità sotto indicate e nei limiti di quanto ancora non rimborsato (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno).

Art. 5 – (Escussione impegno al pagamento)

1. L'impegno al pagamento del credito anticipato è escutibile a prima richiesta da far pervenire a Finpiemonte, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi da parte della Banca nei primi 15 giorni del mese di scadenza dell'anticipazione, in caso di mancato pagamento da parte dell'Ente debitore o dalla risoluzione del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca nei confronti del beneficiario.
2. Nella richiesta di escussione dovrà risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché l'evidenza di qualsiasi elemento rilevante nell'interesse della Banca e del Fondo.

3. Fermo restando il rispetto da parte della Banca di quanto previsto al comma 1, l'impegno prestato da Finpiemonte è pagato entro la fine del mese di scadenza dell'anticipazione, in modo da evitare l'eventuale segnalazione di insolvenza, a carico del beneficiario, nei circuiti interbancari.

Sempre a tal fine, nel mese di scadenza dell'anticipazione, il beneficiario deve garantire la disponibilità sul proprio conto corrente della somma anticipata dalla Banca non coperta dall'impegno al pagamento del Fondo.

4. Le Parti, anche con il supporto delle imprese beneficiarie, si impegnano a monitorare periodicamente le scadenze delle operazioni effettuate.

Entro 30 giorni antecedenti la scadenza di ogni singola anticipazione, Finpiemonte si impegna a verificare, con l'Ente debitore, la situazione del credito smobilizzato e le previsioni di pagamento dello stesso. Tali informazioni vengono opportunamente notificate alla Banca.

Per lo scambio di tali informazioni le Parti convengono, oltre ai canali soliti di comunicazione, l'utilizzo dei seguenti account di posta elettronica:

- Finpiemonte: finanziamenti@finpiemonte.it
- Banca:

In riferimento alle evidenze di tali verifiche le Parti concordano sulla possibilità di concedere, previo assenso del beneficiario, una proroga tecnica alla durata originaria dell'anticipazione.

5. Secondo quanto previsto al punto 6.4 del Bando, in caso di escussione dell'impegno al pagamento, quindi successivamente all'accredito da parte di Finpiemonte dell'importo richiesto dalla Banca, la Banca stessa è obbligata a retrocedere a Finpiemonte, fino al raggiungimento dell'importo dell'impegno al pagamento escusso, le somme recuperate, entro 30 giorni dal momento in cui l'Ente debitore provvede a saldare il credito precedentemente anticipato.
6. In caso di revoca del beneficio da parte di Finpiemonte, l'impegno al pagamento mantiene la propria efficacia nei confronti della Banca, secondo quanto previsto nel Bando.
7. La copertura del debito derivante da eventuali escussioni accertate sarà effettuata attingendo alle risorse del Fondo e quindi nei limiti e fino ad esaurimento del Fondo stesso.

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – Informativa)

1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione, si obbliga a comunicare a Finpiemonte, tempestivamente e mediante comunicazione scritta, l'intervenuto pagamento (parziale o totale) dei crediti smobilizzati da parte dell'Ente debitore o l'eventuale rimborso (parziale o totale) dell'anticipazione da parte del beneficiario.

La Banca si obbliga, inoltre, a comunicare tempestivamente a Finpiemonte l'eventuale richiesta di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento, effettuata dalla Banca stessa, per le sole cause

previste al punto 6.4 del Bando (anche conseguente ad eventuale intervenuta revoca del beneficio comunicata da Finpiemonte ai sensi del punto 7 del Bando; per beneficio si intende il rilascio di un impegno al pagamento del credito anticipato a costo zero), nei confronti del beneficiario, dando motivazione della risoluzione.

2. In aggiunta a quanto sopra previsto, la Banca si impegna a confermare, con cadenza semestrale e tramite comunicazione scritta o per posta elettronica, le evidenze relative alle operazioni attivate, in risposta alla preventiva segnalazione inviata da Finpiemonte. Indicativamente le informazioni oggetto di tali segnalazioni sono le seguenti:
 - a. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario
 - b. stato del credito
 - c. importo erogato
 - d. scadenza dell'anticipazione
 - e. importo residuo garantito
 - f. in caso di escussione dell'impegno al pagamento del credito anticipato, notizie in merito al rimborso dei crediti da parte dell'Ente debitore (vedi art. 5 comma 5 della presente Convenzione);
 - g. eventuali note sul beneficiario e/o sull'anticipazione.

Art. 7 - (Divieto di cessione del credito)

1. Non è consentita la cessione del credito che la Banca vanta nei confronti del beneficiario senza la preventiva autorizzazione scritta di Finpiemonte, che in ogni caso si riserva in questa ipotesi la facoltà di revocare l'impegno al pagamento del credito anticipato.
2. In caso la Banca deliberante sia interessata da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Finpiemonte.

Art. 8 - (Prova delle somme dovute)

1. Al fine dell'accertamento delle somme dovute, a titolo di fideiussione per la sola quota capitale, dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

Art. 9 - (Durata – Recesso)

1. La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per 2 anni. Si intenderà prorogata di anno in anno salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata. Resta in ogni caso inteso che, anche alla sua scadenza, la Convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.
2. E' riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla presente Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso. Nel caso di recesso la convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.
3. Le Parti si impegnano ad effettuare un periodico monitoraggio dell'andamento dello strumento regionale e del relativo impegno del Fondo.

Art. 10 - (Modifiche alla convenzione)

1. Tutte le modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

Art. 11 - (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 12 - (Spese)

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente convenzione è a carico di Finpiemonte.

Art. 13 - (Domiciliazione - Comunicazioni)

1. Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino

- BANCA. - _____ presso la propria sede sita in _____

2. Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per lettera o fax ai seguenti indirizzi:

- per FINPIEMONTE:
Galleria San Federico 54 – 10121 Torino
Fax: 011 54.57.59

- per la BANCA:
via :
Fax:

Torino, 28 aprile 2011

_____ / _____

Finpiemonte S.p.A.

Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

- Art. 5 - (Escussione impegno al pagamento)
- Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – Informativa)
- Art. 7 – (Divieto di cessione del credito)
- Art. 9 - (Durata – Recesso)
- Art. 11 – (Foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Banca

